

Scioglimento del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19753 del 16/07/2025 (Rv. 675380 - 02)

Risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Eccezione di inadempimento - Natura di eccezione in senso stretto - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.

L'eccezione di inadempimento, avendo natura di eccezione in senso stretto (o in senso proprio) non è rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta depositata dal convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (nella versione vigente *ratione temporis*).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19753 del 16/07/2025 (Rv. 675380 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167